REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	**Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità**
Tipo materia	**Tutela Biodiversità**
Materia	
Sotto Materia	
Riservato	**NO**
Pubblicazione integrale	**SI**
Obblighi D.Lgs 33/2013	**NO**
Tipologia	**Autorizzazione**

Adempimenti di inventariazione	**NO**

U
REGIONE PUGLIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0642710/2026 del 29/10/2026
AOO_RP - Class: 19.14
Firmatario: Domenico Campanile, SIMONA SANSEVRINO, Aldo Di Mola

N. 00709 del 28/10/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 036

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 036/DIR/2026/00769

OGGETTO: DGR n. 1174 del 01 settembre 2026 e DGR n. 1426 DEL 21/10/2026. Autorizzazione al prelievo in deroga della specie “Storno” (Sturnus vulgaris) ai sensi art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva 2009/147/CE e dell’art. 19 bis della L. n. 157/92 – L. 157/1992, LR 59/2017. Definizione dei termini e modalità per il prelievo in deroga della specie Storno (Sturnus vulgaris). Annata 2026/2027.

Il giorno 28/10/2026,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs 196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 938 del 3 luglio 2023 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e monitoraggio. Revisione degli allegati.";
- la normativa del D.Lgs. n. 118/11;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- la D.G.R. n. 1375 del 30/09/2025 con cui sono stati prorogati gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale a decorrere dal 01/10/2025, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall' art. 22 del DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021 e ss.mm.ii.;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Organizzazione e Formazione del Personale N. 00120 del 21/11/2025, di avvicendamento nella direzione del Servizio "Valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità" tra il Dott. Domenico Campanile (cessazione incarico ad interim) e il Dott. Aldo di Mola (nuovo conferimento), divenuta pienamente efficace dal 01/06/2026, contestualmente alla decorrenza dell'incarico di direzione della neocostituita Sezione "Attuazione della Politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura" disposto con D.G.R. n. 558/2026; Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale;
- la D.D.S. n. 264 del 22/04/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di EQ "Attuazione politiche faunistiche – venatorie regionali" alla Dott.ssa Agr. Simona Sansevrino;
- la D.D.S n.343 del 07.05.2026 avente ad oggetto DGR 1908 del 18/12/2023: "Conferimento incarichi di Elevata Qualificazione presso la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali". Delega di funzioni dirigenziali ai titolari di EQ di tipo A e B della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 10/2007;
- l'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva 2009/147/CE, l'art. 19bis della L. n.

157/92, la L.R. n. 30/2007 e la DGR n. 1124/2022;

- la DGR n. 1174 del 01 settembre 2026, avente ad oggetto "Prelievo in deroga della specie "Storno" (Sturnus vulgaris), annata 2026/2027, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c), della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92.Presa d'atto della relazione tecnico-scientifica del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli alimenti dell'Università degli Studi di Bari per la stagione venatoria 2026/2027";
- la DGR n.1426 del 21/10/2026 avente ad oggetto: "DGR n. 1174 del 01 settembre 2026, "Prelievo in deroga della specie "Storno" (*Sturnus vulgaris*), annata 2026/2027, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c), della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92. (...)"
- l'istruttoria espletata dall' EQ Dott.ssa Agr. Simona Sansevrino, dalla quale riceve la seguente relazione.

Premesso che:

- l'articolo 18 della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche, stabilisce:

  a. al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
  b. al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio "……. *è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli*";
  c. al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i *"…..termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato* …." per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della Legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;
  d. al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto "*di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria*";

Nella seduta dell'8 luglio 2026 del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Regionale (CTFVR) è stata resa apposita informativa circa l'avvio del procedimento di richiesta di parere all'ISPRA, propedeutico all'attivazione del prelievo in deroga per la specie

Storno (*Sturnus vulgaris*) per la stagione venatoria 2026/2027.
Con DGR n. 995 del 17 luglio 2026, pubblicata sul BURP n.61 del 03/08/2026, è stato approvato il Calendario Venatorio per la stagione 2026/2027.

Con la Deliberazione n. 1174 del 01 settembre 2026 è stato preso atto della relazione tecnico-scientifica del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli alimenti dell'Università degli Studi di Bari per la stagione venatoria 2026/2027 e delegato alla Sezione regionale competente in materia di caccia l'autorizzazione del prelievo in deroga delle specie Storno (Sturnus vulgaris), per la Stagione venatoria 2026/2027, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della legge 157/92, solo dopo aver acquisito il parere ISPRA.
Con note prot. n. 0057051/2026 del 14/10/2026 e n.0058156/2026 del 19/10/2026, l'ISPRA ha espresso il parere favorevole per il prelievo in deroga in applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. a) della legge n. 157/92, nel territorio dove si sono registrati i danni all'agricoltura e quindi nelle specifiche Aree delle province di Bari, Brindisi e Foggia, come indicato nella documentazione fornita dalla Regione (relazione Di.S.P.P.A.).

Con la Deliberazione n. 1426 del 21 Ottobre 2026 è stato autorizzato il prelievo in deroga della specie "Storno" ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e dell'art. 19bis della legge n. 157/92. al fine di prevenire danni alle colture agricole.

La precitata DGR 1426/2026, recependo i pareri dell'ISPRA, ha stabilito:

- di modificare l'ambito territoriale di applicabilità della deroga della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), non all'intero territorio regionale ma a quello nel quale sono state registrati danni negli anni precedenti e nello specifico:

  Area "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"
  [comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne, Oria e Brindisi (Brindisi)]

  Area "Fascia pedegarganica della provincia di Foggia"
  [comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)].

- di garantire che gli abbattimenti si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni, e dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto;
- di vietare l'utilizzo richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura, dato che lo scopo degli abbattimenti è quello di allontanare gli storni dagli appezzamenti agricoli ove si possono realizzare i danni e non quello di attirarli;
- di utilizzare i mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

- di inviare all'ISPRA e al competente Ministero apposita rendicontazione a chiusura delle attività relativo al "Piano di contenimento" della specie storno.

Rilevato che:

- in determinate aree del territorio della Regione Puglia sono presenti rilevanti produzioni agricole in particolare olivicole, unitamente a quelle orticole, e che lo "*Storno*" è tra le specie che causa maggiori danni quantitativi e qualitativi a dette colture e che allo stato mancano soluzioni sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati, alternative al prelievo in deroga, in quanto si è dimostrato, in diverse situazioni, che le predette soluzioni risultano parzialmente risolutive e con effetti limitati al breve periodo;
- nel periodo in cui le principali colture a rischio (olivicole e orticole) sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione della citata specie risulta particolarmente numerosa in quanto interessata dalla presenza di individui soprattutto svernanti (migratori) che si aggiungono alla frazione nidificante stanziale.

Preso atto, altresì, di quanto riportato:

- nella "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della ex Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- nei documenti dell'ISPRA "*Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello Storno (Sturnus vulgaris) in Italia*" dell'agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche gestionali relative alle modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in Italia, nonché "Lo storno (Sturnus vulgaris) in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011.

Tenuto conto dell'esperienza già maturata in Regione nel 2010 e 2017, allorquando con apposite DGR fu autorizzato il prelievo in deroga alla specie storno per l'annata 2010-2011 e 2017-2018 e anni successivi;
Considerato che, sussiste l'esigenza, a fronte di situazioni, anche documentate, di danno alle tipiche colture agricole pugliesi, di consentire per l'annata 2026/2027 il prelievo in deroga della specie "storno", dannosa per l'agricoltura, allo scopo di limitare e prevenire l'incidenza dei danni alle attività agricole applicando la disciplina vigente.
Ritenuto, pertanto, alla luce del quadro di analisi, valutazioni e dati in possesso sopra richiamati e contemperandoli con esigenze di conservazione della specie e tutela delle produzione agricole citate e giusto quanto riportato nel parere ISPRA, che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga della specie "storno" (*Sturnus vulgaris*):

- nell'area della "***Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi***",

individuata nei territori dei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne, Oria e Brindisi (Brindisi);

- nell'area "***Fascia pedegarganica della provincia di Foggia***", individuata nei territori dei comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia).

Ritenuto, altresì, di:

- dover prevedere, all'uopo, un apposito programma di intervento del prelievo in deroga nei termini di cui all'allegato A) al presente provvedimento, ciò per uniformarsi al predetto parere ISPRA. In particolare per assicurare il controllo/monitoraggio dell'attività di prelievo in deroga ex art. 19bis della legge n. 157/1992 della specie "Storno", appare comunque necessario ed indispensabile limitare i soggetti autorizzati a detto prelievo, con disposizioni specifiche in ordine ai massimi prelievi giornalieri e stagionali per ciascun soggetto autorizzato, in modo da garantire il non superamento del numero di unità di esemplari di storno complessivamente programmati per il prelievo in deroga in parola.
- Richiamare, in via sintetica, la proposta di prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 19 bis legge 157/1992 e dell'art. 9 lettera a) della direttiva 2009/147/CE, della specie "storno" (*sturnus vulgaris*), da effettuare da parte di operatori specificamente autorizzati selezionati tra quelli residenti in Puglia, regolarmente iscritti agli ATC, esclusivamente nei territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nelle aree di seguito indicate:

  Area "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"
  [comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne, Oria e Brindisi (Brindisi)]

  Area "Fascia pedegarganica della provincia di Foggia"
  [comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)].

- Il prelievo deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni, criteri e modalità:

a. limiti quantitativi di massimo prelievo: 5.000 unità;
b. limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 05 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 15 unità;

c. n. massimo di operatori da autorizzare: 333, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari, Brindisi e Foggia e, anche tra questi oltre che per quelli residenti fuori area o iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione e, comunque, volendo assicurare una percentuale del 3% degli operatori in ogni comune di residenza. Detto numero di operatori viene suddiviso in 233 per l'Area di Bari/Brindisi e 100 per l'Area di Foggia;
d. condizioni operative: al fine di garantire che gli abbattimenti si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni, essi dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto; non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura, dato che lo scopo degli abbattimenti è quello di allontanare gli storni dagli appezzamenti agricoli ove si possono realizzare i danni e non quello di attirarli;
e. periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: il 1° novembre 2026 e il 31 gennaio 2027;
f. il prelievo deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dall'ATC competente per territorio da portare con sè durante l'esercizio venatorio e mostrata agli organi di vigilanza in caso di controllo, la stessa conterrà, tra l'altro, il codice di attivazione che abiliterà il Tesserino Venatorio Elettronico nell'applicativo dedicato;
g. il prelievo deve essere effettuato da cacciatori residenti in Puglia, con scelta della forma di caccia di cui all'art. 19, comma 6 della L.R. 59/2017, ovvero da appostamento (temporaneo o fisso), che abbiano presentato domanda attraverso la piattaforma informatica attiva presso gli ATC regionali;
h. ogni cacciatore autorizzato deve marcare in via esclusiva e obbligatoria la giornata di prelievo sul tesserino venatorio elettronico, marcare la giornata sull'applicativo del Tesserino Venatorio Elettronico;
a. ogni cacciatore autorizzato deve annotare in via esclusiva e obbligatoria, ciascun capo prelevato sull'applicativo del Tesserino Venatorio Elettronico;
j. il Tesserino Venatorio Elettronico, insieme alla relativa piattaforma server, consentirà di effettuare il monitoraggio in tempo reale dell'andamento dei prelievi a livello regionale e, ove avvenisse il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili ed opererà la tempestiva sospensione dell'attività di prelievo con relativo avviso di chiusura;
k. ove si rilevi, attraverso il costante monitoraggio in tempo reale esercitato dalla piattaforma del tesserino venatorio elettronico, il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili, si attiverà in automatico la sospensione anticipata del prelievo;
l. gli ATC pugliesi sono autorizzati, in ottemperanza dell'art. 12, comma 1, della L.R. 42/2024, che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 51 "*Riparto dei proventi delle tasse regionali*" della L.R. 59/2017, ad utilizzare il 15 per cento delle somme complessive assegnate a ciascun ATC per informatizzare i procedimenti amministrativi inerenti al selecontrollo e la caccia; infatti con nota Prot. n.0480639/2026 del 10 agosto 2026 della Sezione Gestione Sostenibile e

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali sono state fornite disposizioni agli ATC a ad adeguare i propri sistemi informatici, al fine di garantire la gestione della mobilità venatoria regionale gratuita, il rilascio delle autorizzazioni annuali e dei permessi giornalieri, nonché la generazione precompilata dei moduli di pagamento (sia mediante bollettino sia tramite pagoPA). È stato altresì richiesto il controllo in tempo reale degli abbattimenti dello storno mediante la contestuale attivazione del Tesserino Venatorio Elettronico, in grado di effettuare il conteggio immediato dei capi prelevati e di bloccare il prelievo al raggiungimento delle soglie stabilite;

m. i controlli sono effettuati dagli organi di vigilanza venatoria preposti secondo le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge n. 157/92 e nell'art. 41 della L.R. 59/2017.

Considerato, infine, che:

- necessita porre in essere gli adempimenti richiesti dalla precitata DGR 1426/2026 al fine di consentire ai cacciatori pugliesi il prelievo in deroga della specie "Storno";
- necessita stabilire rigide procedure per rispettare il limite massimo stagionale di prelievo n. 5.000 capi della specie Storno durante la stagione venatoria 2026/2027.

TANTO PREMESSO SI PROPONE DI:

adottare le ulteriori iniziative per attuare quanto stabilito dalla DGR n. 1426/2026 del 21 ottobre 2026 e consentire ai cacciatori il prelievo della specie "Storno".
stabilire che il sudetto prelievo deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni, criteri e modalità:

- **richiamare** le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- **autorizzazione** il prelievo in deroga della specie "Storno" - annata 2026/2027 -, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92, nel rispetto dei tempi, luoghi e modalità previsti nel programma di intervento, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato A), qui di seguito sinteticamente riassunto nei suoi elementi essenziali:

  Area "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"
  [comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne, Oria e Brindisi (Brindisi)]

  Area "Fascia pedegarganica della provincia di Foggia"
  [comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano

Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)].

a. limiti quantitativi di massimo prelievo: 5.000 unità;
b. limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 05 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 15 unità;
c. n. massimo di operatori da autorizzare: 333, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari, Brindisi e Foggia e, anche tra questi oltre che per quelli residenti fuori area o iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione e, comunque, volendo assicurare una percentuale del 3% degli operatori in ogni comune di residenza. Detto numero di operatori viene suddiviso in 233 per l'Area di Bari/Brindisi e 100 per l'Area di Foggia;
d. condizioni operative: al fine di garantire che gli abbattimenti si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni, essi dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto; non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura, dato che lo scopo degli abbattimenti è quello di allontanare gli storni dagli appezzamenti agricoli ove si possono realizzare i danni e non quello di attirarli;
e. periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: il 1° novembre 2026 e il 31 gennaio 2027;

- di non consentire per il prelievo della specie "storno" sul territorio regionale l'uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura;
- di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19bis della L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
- di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie autorizzata con il presente atto su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica o per altre motivazioni;
- di stabilire che l'efficacia delle presenti disposizioni in deroga decorrono successivamente al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto, infine, che la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all'uopo dal Di.S.P.P.A. dell'Università di Bari, risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 paragrafo 2 della predetta direttiva sono realizzate (L.R. n. 30/2007);
- di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di provvedere ad adottare apposita DDS su cui riportare tutti gli atti e le disposizioni necessarie per l'attuazione del prelievo in parola e relativo piano di contenimento;

Inoltre, il prelievo deve essere effettuato:

- previa autorizzazione rilasciata dall'ATC competente per territorio da portare

con sè durante l'esercizio venatorio e mostrata agli organi di vigilanza in caso di controllo, la stessa conterrà, tra l'altro, il codice di attivazione che abiliterà il Tesserino Venatorio Elettronico nell'applicativo dedicato;

- da cacciatori residenti in Puglia con scelta della forma di caccia di cui all'art. 19, comma 6 della L.R. 59/2017, ovvero da appostamento (temporaneo o fisso), che abbiano presentato domanda attraverso la piattaforma informatica attiva presso gli ATC regionali;
- ogni cacciatore autorizzato deve marcare in via esclusiva e obbligatoria la giornata di prelievo sul tesserino venatorio elettronico, marcare la giornata sull'applicativo del Tesserino Venatorio Elettronico;
- ogni cacciatore autorizzato deve annotare in via esclusiva e obbligatoria, ciascun capo prelevato sull'applicativo del Tesserino Venatorio Elettronico;
- il Tesserino Venatorio Elettronico, insieme alla relativa piattaforma server, consentirà di effettuare il monitoraggio in tempo reale dell'andamento dei prelievi a livello regionale e, ove avvenisse il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili ed opererà la tempestiva sospensione dell'attività di prelievo con relativo avviso di chiusura;
- ove si rilevi, attraverso il costante monitoraggio in tempo reale esercitato dalla piattaforma del tesserino venatorio elettronico, il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili, si attiverà in automatico la sospensione anticipata del prelievo;
- gli ATC pugliesi sono autorizzati, in ottemperanza dell'art. 12, comma 1, della L.R. 42/2024, che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 51 "*Riparto dei proventi delle tasse regionali*" della L.R. 59/2017, ad utilizzare il 15 per cento delle somme complessive assegnate a ciascun ATC per informatizzare i procedimenti amministrativi inerenti al selecontrollo e la caccia; infatti con nota Prot. n.0480639/2026 del 10 agosto 2026 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali sono state fornite disposizioni agli ATC a ad adeguare i propri sistemi informatici, al fine di garantire la gestione della mobilità venatoria regionale gratuita, il rilascio delle autorizzazioni annuali e dei permessi giornalieri, nonché la generazione precompilata dei moduli di pagamento (sia mediante bollettino sia tramite pagoPA). È stato altresì richiesto il controllo in tempo reale degli abbattimenti di Pavoncella e Moriglione mediante la contestuale attivazione del Tesserino Venatorio Elettronico, in grado di effettuare il conteggio immediato dei capi prelevati e di bloccare il prelievo al raggiungimento delle soglie stabilite;
- i controlli sono effettuati dagli organi di vigilanza venatoria preposti secondo le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge n. 157/92 e nell'art. 41 della L.R. 59/2017.

notificare copia del presente provvedimento ai Sigg. Presidenti degli ATC pugliesi e ai Sig. Presidenti delle Associazioni venatorie pugliesi, all'Osservatorio faunistico Regionale di Bitetto, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA, ai sensi delle vigenti normative (L. 157/92 art 19 bis).
dare mandato alla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di dare comunicazione della pubblicazione del presente atto sul BURP.
pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale della Sezione regionale

"Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità".
dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente (www.regione.puglia.it) all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico" – "Provvedimenti della Giunta Regionale".
VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Garanzie alla riservatezza La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 101/2018 nonché dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

Esiti valutazione di impatto di genere: neutro

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di richiamare** le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- **di autorizzazione** il prelievo in deroga della specie "Storno" - annata 2026/2027 -, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92, nel rispetto dei tempi, luoghi e modalità previsti nel programma di intervento, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato A), qui di seguito sinteticamente riassunto nei suoi elementi essenziali:

  Area "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"
  [comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne, Oria e Brindisi (Brindisi)]

  Area "Fascia pedegarganica della provincia di Foggia"
  [comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)].

a. limiti quantitativi di massimo prelievo: 5.000 unità;
b. limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 05

unità/giorno per un massimo stagionale di n. 15 unità;

c. n. massimo di operatori da autorizzare: 333, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari, Brindisi e Foggia e, anche tra questi oltre che per quelli residenti fuori area o iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione e, comunque, volendo assicurare una percentuale del 3% degli operatori in ogni comune di residenza. Detto numero di operatori viene suddiviso in 233 per l'Area di Bari/Brindisi e 100 per l'Area di Foggia;
d. condizioni operative: al fine di garantire che gli abbattimenti si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni, essi dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto; non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura, dato che lo scopo degli abbattimenti è quello di allontanare gli storni dagli appezzamenti agricoli ove si possono realizzare i danni e non quello di attirarli;
e. periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: il 1° novembre 2026 e il 31 gennaio 2027;

- **di non consentire** per il prelievo della specie "storno" sul territorio regionale l'uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura;
- **di dare atto** che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19bis della L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
- **di prevedere** la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie autorizzata con il presente atto su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica o per altre motivazioni;
- **di stabilire** che l'efficacia delle presenti disposizioni in deroga decorrono successivamente al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di dare atto**, infine, che la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all'uopo dal Di.S.P.P.A. dell'Università di Bari, risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 paragrafo 2 della predetta direttiva sono realizzate (L.R. n. 30/2007);
- **di dare mandato** al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di provvedere ad adottare apposita DDS su cui riportare tutti gli atti e le disposizioni necessarie per l'attuazione del prelievo in parola e relativo piano di contenimento;

Inoltre, il **prelievo deve essere effettuato**:

- previa autorizzazione rilasciata dall'ATC competente per territorio da portare con sè durante l'esercizio venatorio e mostrata agli organi di vigilanza in caso di controllo, la stessa conterrà, tra l'altro, il codice di attivazione che abiliterà il Tesserino Venatorio Elettronico nell'applicativo dedicato;
- da cacciatori residenti in Puglia con scelta della forma di caccia di cui all'art.

19, comma 6 della L.R. 59/2017, ovvero da appostamento (temporaneo o fisso), che abbiano presentato domanda attraverso la piattaforma informatica attiva presso gli ATC regionali;

- ogni cacciatore autorizzato deve marcare in via esclusiva e obbligatoria la giornata di prelievo sul tesserino venatorio elettronico, marcare la giornata sull'applicativo del Tesserino Venatorio Elettronico;
- ogni cacciatore autorizzato deve annotare in via esclusiva e obbligatoria, ciascun capo prelevato sull'applicativo del Tesserino Venatorio Elettronico;
- il Tesserino Venatorio Elettronico, insieme alla relativa piattaforma server, consentirà di effettuare il monitoraggio in tempo reale dell'andamento dei prelievi a livello regionale e, ove avvenisse il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili ed opererà la tempestiva sospensione dell'attività di prelievo con relativo avviso di chiusura;
- ove si rilevi, attraverso il costante monitoraggio in tempo reale esercitato dalla piattaforma del tesserino venatorio elettronico, il raggiungimento della soglia del 90% del numero massimo di capi prelevabili, si attiverà in automatico la sospensione anticipata del prelievo;
- gli ATC pugliesi sono autorizzati, in ottemperanza dell'art. 12, comma 1, della L.R. 42/2024, che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 51 "*Riparto dei proventi delle tasse regionali*" della L.R. 59/2017, ad utilizzare il 15 per cento delle somme complessive assegnate a ciascun ATC per informatizzare i procedimenti amministrativi inerenti al selecontrollo e la caccia; infatti con nota Prot. n.0480639/2026 del 10 agosto 2026 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali sono state fornite disposizioni agli ATC a ad adeguare i propri sistemi informatici, al fine di garantire la gestione della mobilità venatoria regionale gratuita, il rilascio delle autorizzazioni annuali e dei permessi giornalieri, nonché la generazione precompilata dei moduli di pagamento (sia mediante bollettino sia tramite pagoPA). È stato altresì richiesto il controllo in tempo reale degli abbattimenti di Pavoncella e Moriglione mediante la contestuale attivazione del Tesserino Venatorio Elettronico, in grado di effettuare il conteggio immediato dei capi prelevati e di bloccare il prelievo al raggiungimento delle soglie stabilite;
- i controlli sono effettuati dagli organi di vigilanza venatoria preposti secondo le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge n. 157/92 e nell'art. 41 della L.R. 59/2017.

- di notificare copia del presente provvedimento ai Sigg. Presidenti degli ATC pugliesi e ai Sig. Presidenti delle Associazioni venatorie pugliesi, all'Osservatorio faunistico Regionale di Bitetto e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA, ai sensi delle vigenti normative (L. 157/92 art 19bis).
- di dare mandato alla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di dare comunicazione della pubblicazione del presente atto sul BURP al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA, ai sensi delle vigenti normative (L. 157/92 art 19bis).
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale della Sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità".
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del

D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente (www.regione.puglia.it) all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti organi indirizzo politico” – “Provvedimenti della Giunta Regionale”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO A_PROGRAMMA DI INTERVENTO PER IL PRELIEVO IN DEROGA_2026_2027.pdf - 995c527b6535442652df321cf13536beffc2af93a9d7349340a00a84966619f6

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 036/DIR/2026/00769
Sottoscrittori Proposta:

- Attuazione politiche faunistiche e venatorie regionali
  Simona Sansevrino
- Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
  Aldo di Mola

Firmato digitalmente da:

Attuazione politiche faunistiche e venatorie regionali
Simona Sansevrino

Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Domenico Campanile

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER IL PRELIEVO IN DEROGA

ANNATA 2026/2027

(ART. 19 BIS DELLA LEGGE n. 157/1992)

SPECIE**: STORNO (*Sturnus vulgaris*)**

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per ridurre e prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle tipiche coltivazioni regionali, nello specifico "olivicole", favorendo l'allontanamento degli stormi di storni dalle aree a più alta densità olivicola, più sensibili al danneggiamento.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/92 – art. 13, comma 1 e art. 29 della L.R. n. 59/2017, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. Non è ammesso l'uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura.

PERIODO DI APPLICAZIONE: dal primo giorno utile dalla decorrenza della deroga fino a gennaio 2027, nel rispetto di tutti i termini e limiti previsti dal vigente calendario venatorio regionale, in particolare giornate (mercoledì, sabato e domenica) e orari. Il prelievo in deroga non è consentito nei territori autorizzati ricadenti in ZSC o ZPS.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento temporaneo per un numero massimo giornaliero di 05 (cinque) capi e 15 (quindici) capi complessivi stagionali per operatore.

Il prelievo complessivo stagionale regionale è di 5.000 (cinquemila) capi, prelevabili nel territorio di cui all'allegata cartografia:

- **Area "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi" e Area "Fascia pedegarganica della Provincia di Foggia"**

[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello , Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne, Oria e Brindisi (Brindisi) – Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)].

Pertanto, i soggetti autorizzabili saranno, massimo, pari a nr. 333. Detto numero di operatori viene suddiviso in 233 per l'Area di Bari/Brindisi e 100 per l'Area di Foggia.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di "storno" presente nelle aree interessate nei mesi autunnali-invernali è costituita da soggetti di diversa origine (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e non sono, ovviamente, distinguibili fra loro. Pertanto, un prelievo di questa specie condotta in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria ("al

rientro" nei canneti o nei vari dormitori con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco praticabili e comunque improponibile e non accettabile.

Si ritiene che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lett. a), consista invece nell'abbattere un numero limitato di capi, nelle immediate vicinanze dai nuclei vegetazionali produttivi a rischio sparsi sul territorio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni agricole regionali , in particolare olivicole, in modo da rafforzare, altresì, l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti tipici (detonatori temporizzati-cannoncini a gas) già presenti sul territorio, pur sé in modo non omogeneo, che com'è noto perdono la loro efficacia dopo un certo tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e di limitare in maniera sostanziale i rischi per le altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale (L.R. n. 30/2007 – art. 4) la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all'uopo dal Di.S.P.P.A. dell'Università di Bari, risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI: il Di.S.P.P.A., nell'ambito delle proprie attività sul campo, rivenienti dall'accordo con la Regione Puglia, riguardanti il monitoraggio delle popolazioni di storno e relativa stima dei danni prodotti, attraverso i propri tecnici potrà proporre al competente Assessorato regionale, per motivate ragioni, la sospensione o la limitazione del prelievo in deroga di che trattasi.

L'Osservatorio Faunistico regionale entro il 15 aprile 2027 dovrà trasmettere i dati censiti dei prelievi della specie derivanti dai relativi tesserini che dovranno essere consegnati dai titolari entro il 28 febbraio 2027, secondo i termini e modalità che saranno riportati nell'apposito provvedimento dirigenziale.

CONDIZIONI OPERATIVE PER I PRELIEVI: per il prelievo in deroga sono interessati esclusivamente i territori già destinati a caccia programmata e il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo nel raggio di 100 metri) da nuclei vegetazionali (olivicoli) produttivi esclusivamente con frutto pendente.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Puglia regolarmente iscritti agli ATC con priorità a quelli residenti nei Comuni interessati dal prelievo e, comunque, secondo i criteri di seguito indicati.

LUOGO DI APPLICAZIONE: Il prelievo è consentito nelle predette aree, ove è stato accertato il danno nelle annate precedenti per ridurne la consistenza dello stesso previo prevenzione e nelle altre aree regionali

contermini o comunque caratterizzate dalla concomitante rilevata presenza di dormitori di popolazione di storni ed elevata densità olivicola:

"**Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi**"

[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne, Oria e Brindisi (Brindisi)]

"Fascia pedegarganica della Provincia di Foggia"

[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)]

limiti quantitativi di massimo prelievo: 5.000 unità

limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 5 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 15 unità

n. massimo di operatori da autorizzare: 333, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, inoltre, anche quelli residenti fuori area e iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione e, comunque, volendo assicurare una percentuale del 3% degli operatori in ogni comune di residenza. Detto numero di operatori viene suddiviso in 233 per l'Area di Bari/Brindisi e 100 per l'area di Foggia.

Prelievo in deroga ai sensi art. 9 lettera a) Direttiva 2009/14 CE - Specie *Sturnus vulgaris* Piana olivetata litoranea tra Bari e Brindisi e Fascia pedegarganica – Foggia			
CODICE PROVINCIA	COMUNE	CACCIA ALLO STORNO	PORZIONE COMUNALE
71	Apricena	si	
71	Cagnano Varano	si	
71	Lesina	si	
71	Manfredonia	si	
71	Poggio Imperiale	si	
71	Rignano Garganico	si	
71	Sannicandro Garganico	si	
71	San Giovanni Rotondo	si	

71	San Marco in Lamis	si	
72	Alberobello	si	
72	Castellana Grotte	si	
72	Conversano	si	
72	Locorotondo	si	
72	Monopoli	si	
72	Polignano a Mare	si	
74	Brindisi	si	
74	Carovigno	si	
74	Ceglie Messapica	si	
74	Cisternino	si	
74	Fasano	si	
74	Francavilla Fontana	si	
74	Latiano	si	
74	Mesagne	si	
74	Oria	si	
74	Ostuni	si	
74	San Michele Salentino	si	
74	San Vito dei Normanni	si	
74	Villacastelli	si	
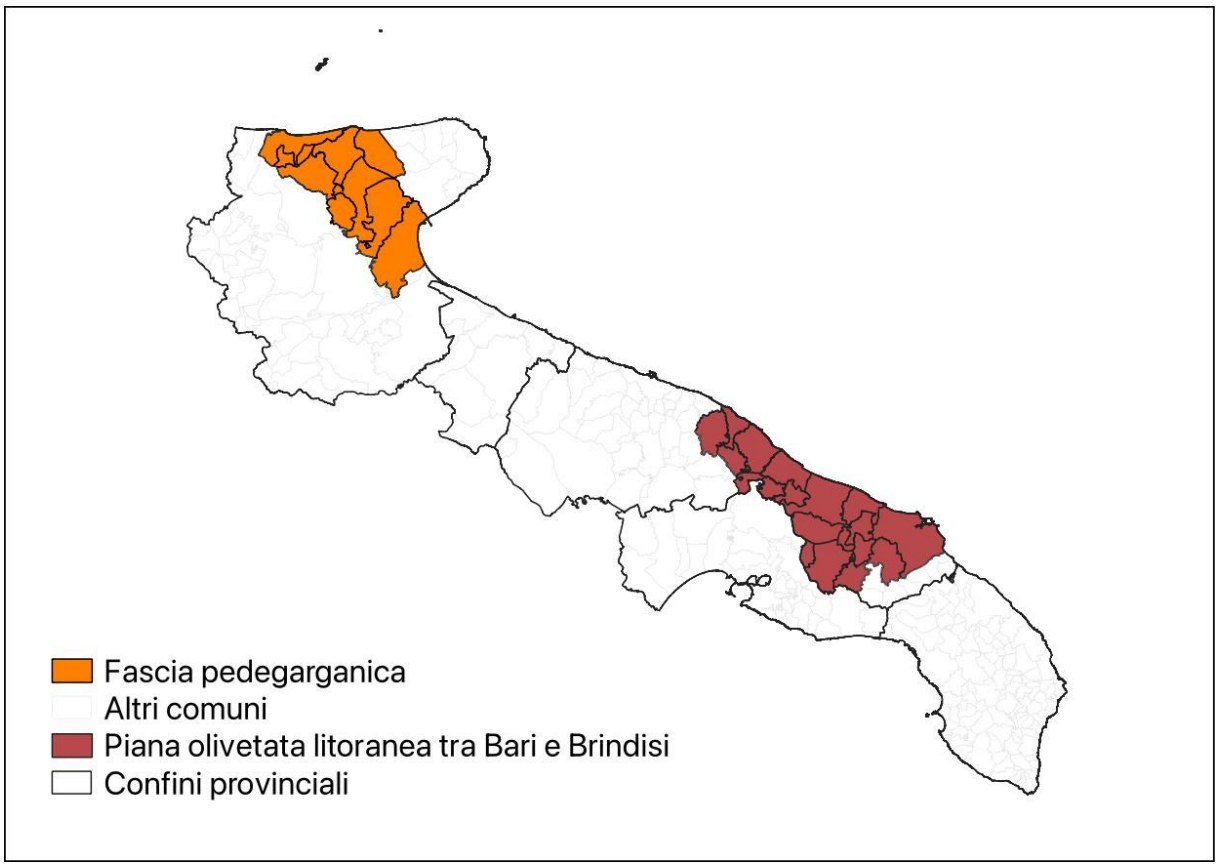
Cartografia